

Statuto dell'Associazione culturale "Dedalo"



Art. 1: Costituzione

È costituita col presente atto un'associazione culturale denominata "Dedalo". I soci elencati nell'Atto Costitutivo sono nominati come "fondatori" dell'Associazione. Veste legale art.36 e seguenti c.c.

Art. 2: Sede

L'associazione ha sede in Biella (BI), Via Trento n.51.

Art. 3: Oggetto sociale

L'Associazione "Dedalo" si propone di studiare e compiere ricerche, secondo la prospettiva teorico-clinica della Psicoanalisi, riguardo ai fenomeni che caratterizzano attualmente l'età adolescenziale, comprendendo i possibili problemi e le possibili risorse che ragazze e ragazzi fra gli 11 e i 21 anni si trovano ad affrontare e ad avere a disposizione nello scenario sociale, economico e culturale attuale. Per assolvere a tali propositi l'Associazione intende avvalersi della supervisione e della collaborazione di altri Enti specializzati in tale ambito.

L'Associazione si propone fra l'altro di organizzare corsi, seminari e altre attività educative, di confronto e sostegno rivolti alle agenzie educative (ad esempio: genitori, insegnanti) che si confrontano con gli adolescenti. Tali attività sono dirette a far sì che possano svilupparsi una comprensione, un buon ascolto e un dialogo sia fra le agenzie educative e gli adolescenti, sia fra le stesse agenzie, riguardo ai temi che caratterizzano attualmente i contesti di vita propri dell'età adolescenziale.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non a scopo di lucro

Art. 4: Patrimonio e entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito di beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) I versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. L'Assemblea dei soci stabilisce annualmente le quote annuali di iscrizione all'Associazione. L'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto fra i vivi, né per causa di morte.
5. Le disponibilità finanziarie sono mantenute in un c/c bancario appositamente attivato e intestato all'Associazione, che viene gestito dal Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, Vice Presidente e Segretario a firme disgiunte per agilità operativa.

Art. 5: Soci dell'Associazione

1. L'iscrizione all'associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

2. L'iscrizione all'associazione prevede una temporaneità non inferiore a un anno giudiziario, durante il quale viene richiesto all'associato di partecipare a tutti gli oneri che riguardano la vita e le attività dell'associazione stessa.
3. Per essere ammessi in qualità di socio dell'Associazione è necessario presentare una domanda di adesione alla stessa osservando le seguenti modalità ed indicazioni:
 - indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 - firmare il consenso informativo sulla privacy riguardo la tutela dei dati sensibili.
4. I soci possono essere:
 - Soci Fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
 - Soci Ordinari: sono coloro che partecipano alle attività dell'associazione;
 - Soci Promotori: sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento di donazioni all'Associazione.
 - Soci Onorari: sono coloro che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.
5. I Soci Fondatori costituiscono il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione per permetterne l'avvio e le prime scelte operative e ideali coerenti con le motivazioni dell'Associazione stessa.
6. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
9. La qualità di socio si perde per:
 - Decesso;
 - Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
10. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.



Art. 6: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 7: Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'assemblea si riunisce almeno un volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre:
 - a) Provvede ogni 4 anni alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - b) Provvede ogni 4 anni alla nomina degli Organi dell'Associazione (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere);
 - c) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - d) Delibera le modifiche al presente Statuto;
 - e) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f) Delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
 - g) Delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
 - h) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli aderenti o dalla Maggioranza dei Consiglieri.
4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale e comunicazione via web dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare;
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri;
6. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.
9. Per l'approvazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti dai soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione facente parte del Consiglio Direttivo.

Art. 8: il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di dieci consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.
2. I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione e durano in carica fino a revoca o dimissioni.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinari in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) La predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
 - c) La nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - d) L'ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti;
 - e) La predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario consuntivo.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in sua mancanza, dal Segretario; in sua mancanza, dal Tesoriere; in mancanza di costoro, da un Consigliere.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno i tre quarti dei suoi membri.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
10. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 1000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 9: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo (ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta), l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10: Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
2. In mancanza di un terzo soggetto all'interno del Consiglio Direttivo la funzione di Vice Presidente viene svolta dal Segretario.

Art. 11: il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
2. In mancanza di un terzo soggetto all'interno del Consiglio Direttivo la funzione di Segretario viene svolta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12: il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni
2. Il Tesoriere cura la tenuta del Libro degli Aderenti all'Associazione.
3. In mancanza di un terzo soggetto all'interno del Consiglio Direttivo la funzione di Tesoriere viene svolta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 13: i Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
3. E' prevista la creazione di un sito web proprio dell'Associazione all'interno del quale verranno pubblicati tutti i documenti inerenti l'Associazione stessi. Tali documenti, in quanto di pubblico dominio, potranno essere scaricati dal sito liberamente.

Art. 14: Rendiconto Economico e Finanziario

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre; per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
2. Entro il 28 febbraio il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. I rendiconti debbono restare depositati, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso la sede dell'Associazione e devono restare a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura degli stessi. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15: Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Art. 17: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà alla medesima il Presidente.

Art. 18: legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile

Biella, 07/01/2017

Nomi, Cognomi e firme per accettazione

TULLIO BORELLA



CATERINA SACCA'



ANDREA CANAVESE



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

19 GEN 2017

di 4 del 5010 3